REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DI SIRACUSA

U.O.C. – GESTIONE RISORSE UMANE Via Reno n. 19 – 96100 SIRACUSA

PROT. N. 8789/GRU

Siracusa 30 NOV. 2018

OGGETTO: Richieste di compenso ex art. 9 CCNL Integrativo Comparto Sanità del 20/9/2001, per lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali.

Ai dipendenti dell'ASP

di Siracusa

Con riferimento alle innumerevoli istanze volte ad ottenere il compenso per lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali, ai sensi della art. 9 CCNL Integrativo Comparto Sanità del 20/9/2001, rubricato " *riposo compensativo per le giornate festive lavorate*", oggi riconfermato all'art. 29 comma 6 CCNL Comparto Sanità 2016/2018, si comunica quanto segue:

da un recente confronto effettuato dall'U.O.C. scrivente con altre Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere della Sicilia, al fine di ottenere chiarimenti sull'esatta applicazione dell'Istituto di cui all'oggetto, si è venuti a conoscenza di pronunce giurisprudenziali, che, finalmente danno chiarezza sulla materia, in seno al particolare contratto del comparto sanità, che nulla ha di analogo a quello degli enti Locali, proprio per la specificità delle attività sanitarie ivi regolate.

Ad es. il Tribunale di Caltagirone, decidendo sulla fattispecie in argomento, e cioè, su opposizioni dell'ASP di Catania a decreti ingiuntivi emessi in favore di lavoratori turnisti che invocavano l'applicazione dell'art.9, comma 1 del CCNL Integrativo del Comparto Sanità 2001, ha accolto le opposizioni dell'ASP.

Nel merito, il Tribunale, argomentando sul combinato disposto degli artt. 9, comma 1 sopra citato e art.44 comma 12 del CCNL 1/9/95, e facendo proprie le interpretazioni contenute nella nota dell'ARAN n. 2344/2010 del 29/3/2010, ha chiarito che il compenso previsto, in maniera generica, dall'art.9 comma 1 CCNL sopra citato non può che riguardare il personale non turnista.

Il personale turnista infatti, usufruisce già del compenso previsto dall'art 44 comma 12 del CCNL, richiamato espressamente all'art. 86 comma 13 del vigente CCNL 2016/2018, secondo cui *" per il **servizio di turno** prestato per il giorno festivo, compete un'indennità di € 17,82 lorde se le*

prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. ***Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva".***

In pratica non è logicamente spiegabile che l'art. 44 , oggi art. 86 , si applichi solo ai giorni festivi non infrasettimanali, e ciò in quanto il personale turnista svolge fisiologicamente lavoro in giorni festivi, infrasettimanali e non , festività nazionali e non.

Nei fatti, il personale turnista riceve già il compenso di cui all'art. 44 CCNL citato per tutte le giornate lavorative che ricadono in festività, che siano domenicali o no. Conseguentemente non potrebbe per alcuna ragione ricevere un compenso due volte, in quanto si verrebbe ad ingenerare una discriminazione priva di fondamento.

Conseguentemente il Tribunale decidente ritiene applicabile l'art. 9 del CCNL in questione solo al personale non turnista che eccezionalmente sia chiamato a prestare attività lavorativa in giornate festive infrasettimanali . Al personale turnista invece si applica il compenso di cui al citato art. 44 CCNL, oggi art. 86 comma 13.

Aggiungasi che il richiamato art. 9 comma 1 si intitola " *Riposo compensativo…* ", quindi consente al personale non turnista di godere di un riposo compensativo e non automaticamente del compenso ivi previsto. Solo in via subordinata, nel caso in cui il dipendente non abbia fruito del riposo compensativo potrà richiedere, entre 30 gg., il compenso in questione.

Le domande pervenute a quest'Azienda da personale turnista formulano semplicemente una richiesta *tout court* di compenso per festività infrasettimanali lavorate ai sensi dell'art. 9 citato, senza minimamente attestare se si sia già goduto del riposo compensativo. Anche questa circostanza rende impossibile applicare pedissequamente il compenso di cui all'art. 9 al personale turnista, per il semplice fatto che il medesimo, si trova, nell'arco della distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni, a dover godere della giornata di riposo solo in conformità alla turnazione prestabilita.

Per quanto sopra, le Aziende della Sicilia, uniformandosi al dettato giurisprudenziale ed alla nota dell'ARAN di cui sopra non hanno erogato ulteriori compensi , se non le indennità di cui all' art. 44 del vecchio CCNL, al personale turnista, proprio in virtù della semplice considerazione che il

personale turnista non può ,nell'arco della stessa giornata, ricevere due compensi, uno ai sensi dell'art. 44,uno ai sensi dell'art. 9 del CCNL integrativo citato.

Spiace quindi comunicare che quest'Azienda, in presenza del parere ARAN e della sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 32/2013, di cui solo oggi si è venuti a conoscenza, ed in presenza del comportamento delle altre Aziende Sanitarie della Sicilia, non potrà che uniformarsi agli stessi.

La presente ha valore di notifica di procedimento amministrativo ai sensi della L.241/90 e s.m.i, stante la pluralità dei destinatari e la conseguente impossibilità di notifica individuale.

Il Responsabile U.O.S.
Trattamento Economico
(Dott.ssa M. Carmela Liali)

Il Responsabile Trattamento Giuridico
(Dott.ssa Corradina Savarino)

Il Responsabile U.O.S. Pensioni
(Dott. Ruggero Di Francesco)

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(Dr. Eugenio Bonanno)